

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donniniassociati.it



Spett.le

Carrara, 13 novembre 2018

DL/

FATTURAZIONE ELETTRONICA – PARERI DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ha partecipato ieri a un Videoforum organizzato dal Sole24Ore, nel quale i funzionari hanno espresso alcuni pareri in relazione alla fattura elettronica.

Anche se al momento si tratta di mere indicazioni (fino a che non sono recepite in documenti di prassi dell'AE), riportiamo di seguito gli elementi di maggiore interesse:

Contribuenti minimi/forfettari: pur non avendo alcun obbligo di emettere le fatture elettroniche, avranno l'obbligo di conservazione delle fatture elettroniche di acquisto. Ciò potrà avvenire anche tramite adesione al sistema di conservazione (gratuito) del SDI.

Lo stesso regola trova applicazione anche per gli enti non commerciali in possesso di partita Iva.

Reverse charge: in relazione i casi in cui l'assolvimento dell'Iva risulta carico del committente/cessionario, nel caso di reverse charge:

- **interno** ex art. 17 c. 6 Dpr 633/72 (ad esempio per servizi di pulizia uffici): non sarà più possibile "integrare" la fattura ricevuta (il file xml è immutabile), ma si dovrà procedere mediante emissione di una "autofattura", che potrà (facoltà, e non obbligo) essere inviata elettronicamente al SDI; ma sarà a regola necessario al fine di procedere alla sua conservazione elettronica da parte del SDI. La fattura non verrà comunque recapitata al fornitore (la PEC/codice destinatario sarà infatti sempre quello dell'emittente, che coincide con il "cliente" per l'autofattura).
- **esterno:** non ricevendosi da soggetti esteri una fattura in formato elettronico, si continuerà a procedere come in passato: integrazione della fattura UE o emissione di autofattura cartacea per le prestazioni da soggetti extraUE. Anche in questo caso sarà possibile far transitare dal SDI il documento, ai soli fini della sua conservazione elettronica.

Operazioni fuori campo Iva: permane la possibilità di non emettere alcuna fattura (elettronica); nel caso in cui sia emessa andrà utilizzata la codifica "N2" nel campo "codice natura".

Fattura elettronica differita: l'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni della fattura differita (art. 21 c. 4 Dpr 633/72); pertanto le fatture potranno essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna.

Esportatori abituali: il numero della lettera di intenti potrà essere indicato nel corpo della fattura utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali (es: il campo "Causale").

Condomini: trattandosi di soggetti assimilati a "privati", l'invio della fattura elettronica potrà sempre avvenire tramite indicazione del codice convenzionale con sette zeri nel campo "Codice destinatario" (consegnando poi una copia cartacea e segnalando al condominio che la copia fiscalmente valida è quella disponibile nell'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate).

* * * *

Come sempre restiamo a Vostra disposizione e porgiamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini

STU-CIR/CIR18-STUCIR/POR